

Il 13 dicembre 2003, in Milano

tra

- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri);
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl);
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil);
- la UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uil C.A.);

PREMESSA

L'impegno delle Parti stipulanti in tema di agibilità sindacali, assunto fin dall'accordo quadro del 28 febbraio 1998, è stato da ultimo confermato con il Verbale di accordo 4 aprile 2002, nel quale si è stabilito *“di procedere, secondo quanto previsto dal Protocollo in calce al ccnl 11 luglio 1999, alla revisione della disciplina delle agibilità sindacali, ferma l'esigenza di un ridimensionamento dei connessi oneri sulle aziende, esaminando – in tale ambito – anche i temi delle assemblee nelle unità produttive minori e delle Convenzioni 18 giugno 1970 (ABI) e 24 giugno 1970 (ex ACRI) per i diritti e le relazioni sindacali, tenendo conto dell'evoluzione organizzativa del sistema creditizio”*.

Quanto segue mira nel suo complesso ad equilibrare e razionalizzare le attribuzioni di permessi sindacali ai diversi livelli, tenendo conto dell'evoluzione organizzativa del sistema creditizio.

ABI

FALCRI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UIL C.A.

1. PERMESSI E TRATTAMENTO PER I DIRIGENTI SINDACALI NAZIONALI E DI STRUTTURE PERIFERICHE TERRITORIALI (C.D. "ACCORDO CEDOLE")

1.1. Permessi a "cedola" spettanti alle Organizzazioni sindacali

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art.1 dell'accordo 10 luglio 1996 sono così sostituiti:

"Tali permessi possono essere fruiti nel limite massimo complessivo annuale che si determina - per ciascuna di dette organizzazioni e con periodicità annuale - in ragione dei lavoratori del settore credito (dipendenti dalle aziende conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale) che risultino iscritti alle organizzazioni medesime al 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza di ogni anno.

Nei confronti delle organizzazioni sindacali destinatarie del presente accordo che alla data predetta si caratterizzano per il concorso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano una consistenza numerica, accertata ai sensi del presente articolo, superiore ai 3.000 iscritti;
- b) abbiano iscritti in almeno 15 aziende associate, conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale;
- c) siano organizzate sulla base di sindacati provinciali - o strutture periferiche di cui all'art. 2, terzo comma - in almeno 20 province,

il monte ore annuale di permessi retribuiti di cui al secondo comma viene attribuito secondo i seguenti criteri:

- per i primi 18.500 iscritti, 10 ore e 30 minuti annui per ciascun iscritto;
- oltre i 18.500 e fino a 42.500 iscritti, 6 ore e 15 minuti annui per ciascun iscritto;
- oltre i 42.500 iscritti, 2 ore annue per ciascun iscritto.

Norma transitoria

Le cedole relative all'anno 2004 verranno attribuite secondo i seguenti criteri:

- a far tempo dal 1° gennaio 2004 verrà riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente accordo la metà delle cedole spettanti secondo i criteri di cui al precedente punto 1.1 , in base agli iscritti risultanti al 31 ottobre 2001;

ABI

FALCRI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UIL C.A.

- entro il 31 marzo 2004 le aziende comunicheranno ad ABI il numero complessivo delle deleghe rilasciate dai lavoratori per l'esazione dei contributi sindacali alla data del 31 dicembre 2003;
- entro il 30 giugno 2004 ABI provvederà a ricalcolare le cedole spettanti per il 2004 a ciascuna organizzazione sindacale in base alle deleghe riscontrate in esito alla "conta" di cui all'alinea che precede, effettuando i necessari conguagli.

1.2. Criteri di utilizzo dei permessi a cedola

Il quinto comma dell'art. 4 dell'accordo 10 luglio 1996 è sostituito dal seguente:

“Le cedole eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di pertinenza possono essere fruite non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione che sia stata riscontrata la regolarità nella consegna delle cedole”.

1.3. Permessi per i delegati ai congressi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Le Parti chiariscono che l'accantonamento delle cedole di cui al Protocollo aggiuntivo n° 1 dell'accordo 10 luglio 1996 - considerata l'eccezionale situazione venutasi a creare negli anni passati - potrà essere richiesto, da ciascuna organizzazione sindacale stipulante, anche con riferimento ai 3 anni successivi a quello di effettuazione del congresso nazionale.

1.4. Introduzione della gestione informatica dei permessi a “cedola” (“Progetto e-cedole”)

Per la migliore applicazione dell'“accordo cedole” viene introdotto, a far tempo dal 1° marzo 2004, un sistema informatico di gestione dello stesso, secondo la metodologia da concordare fra le Parti entro il 15 febbraio 2004, sulla base del documento ABI denominato “Progetto e-cedole”.

1.5. Concentrazione di permessi a cedola presso singole aziende

In relazione alla esigenza riconosciuta di evitare la concentrazione su singole aziende di permessi sindacali retribuiti in misura significativamente superiore rispetto alla situazione media di settore, le Parti stipulanti individueranno in un apposito accordo,

ABI

FALCRI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UIL C.A.

entro il 31 dicembre 2004, gli opportuni criteri e interventi rapportati alle singole organizzazioni sindacali, da adottare nell'ambito delle aziende interessate.

2. DELEGAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI GRUPPO BANCARIO – COMPOSIZIONE

Ai sensi dell'art. 18 del ccnl 11 luglio 1999, la delegazione sindacale ad hoc è costituita da dirigenti sindacali dipendenti da aziende facenti parte del gruppo bancario nel numero di almeno 1 dirigente per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del contratto stesso e per ciascuna azienda del gruppo coinvolta nella procedura, purché presso la stessa sia presente almeno una rappresentanza sindacale aziendale dell'organizzazione interessata. Il numero dei componenti la delegazione ad hoc non potrà comunque essere superiore a 7 per ciascuna organizzazione sindacale.

A tal fine i nominativi dei lavoratori designati devono essere preventivamente notificati, a cura delle organizzazioni sindacali di appartenenza, all'azienda capogruppo ed alle rispettive aziende interessate.

Ai dirigenti sindacali che fanno parte della delegazione di gruppo, ma che non usufruiscono dei distacchi di cui al punto 3.2, vengono concessi appositi permessi retribuiti per il tempo necessario alla partecipazione alle riunioni indette dalla azienda capogruppo.

Si conferma che la delegazione ad hoc è integrata da un Segretario nazionale per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti coinvolte.

3. CONVENZIONI DEL 1970 SUI DIRITTI E LE RELAZIONI SINDACALI IN AZIENDA E CONNESSI ACCORDI SULLE ASSEMBLEE DEL PERSONALE

3.1. Armonizzazione delle Convenzioni ABI ed ex ACRI del 1970 e connessi accordi "assemblee"

A far tempo dal 1° gennaio 2004 trova applicazione in tutto il settore del credito la Convenzione ABI 18 giugno 1970 ed il connesso accordo "assemblee" del 6 gennaio 1984: conseguentemente la Convenzione ACRI del 24 giugno 1970 ed il connesso "accordo assemblee" sono abrogati dalla predetta data.

3.2. Segretari degli organi di coordinamento

Fermo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione ABI 18 giugno 1970, nei gruppi bancari che occupino almeno 3.500 dipendenti, è riconosciuta a ciascuna organizzazione

ABI

FALCRI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UIL C.A.

sindacale stipulante il presente accordo – a condizione che abbia costituito l’organo di coordinamento almeno presso una delle aziende del gruppo – la possibilità di distaccare a tempo pieno segretari degli organi di coordinamento nel rispetto della tabella che segue:

DISTACCHI A TEMPO PIENO DEI SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO PER CIASCUN GRUPPO			
Numero dipendenti del gruppo	LIVELLI DI RAPPRESENTATIVITÀ		
	2 - 4%	oltre 4% e fino al 10%	oltre il 10%
da 3.500 a 7.000	0	0	1
da 7.001 a 10.000	1	2	2
da 10.001 a 20.000	1	2	3
da 20.001 a 30.000	1	3	4
oltre 30.000	1	3	5

I segretari di organo di coordinamento distaccati a tempo pieno secondo le previsioni che precedono devono far parte della delegazione sindacale di gruppo ex art. 18 del ccnl 11 luglio 1999 laddove la stessa si costituisca.

I distacchi di cui sopra saranno riconosciuti annualmente tenendo conto dell’organico complessivo (ivi compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro) e dei livelli di rappresentatività sindacale presso ciascun gruppo bancario al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Tali dati verranno tempestivamente forniti da ciascuna capogruppo interessata ai rispettivi organismi sindacali e alle relative segreterie nazionali, nonché, per conoscenza, all’ABI.

3.3 Articolazioni territoriali

Presso le aziende con oltre 5.000 dipendenti caratterizzate da una struttura organizzativa particolarmente complessa e diffusamente distribuita sul territorio, viene demandata alle Parti aziendali che ne ravvisino la necessità la possibilità di costituire un coordinamento
ABI

(per esempio a livello di complesso, area, regione etc. a seconda del modello organizzativo prescelto) che accorpi funzioni in capo alle RR.SS.AA. del territorio di competenza, con riguardo al personale del territorio medesimo, fermi restando gli oneri per le aziende in tema di agibilità sindacali.

3.4. Assemblee nelle unità produttive “minori”

All’art.4 dell’accordo “assemblee” 6 gennaio 1984, è aggiunto il seguente comma:

“I lavoratori delle unità produttive che occupino da 5 a 7 dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, alle assemblee indette presso l’unità produttiva più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia indetta a norma del presente accordo”.

* * *

Restano ferme le altre disposizioni non modificate o integrate dalle previsioni di cui sopra, contenute nell’accordo 10 luglio 1996, nella Convenzione ABI 18 giugno 1970 e nel connesso “accordo assemblee”.

Le Parti nazionali si incontreranno entro 60 giorni per i necessari coordinamenti.

12-21-6a

ABI

FALCRI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UIL C.A.